

PUNTO 2

Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale

Alla luce delle modifiche apportate allo Statuto, si rende necessario aggiornare il **Regolamento assembleare ed elettorale**, in modo da integrare e coordinare la disciplina derivante dalle due fonti normative. Inoltre, la Capogruppo ha invitato le Banche Affiliate a cogliere l'occasione dell'intervento sul Regolamento assembleare ed elettorale per apportare al documento alcune modifiche ulteriori, volte a meglio disciplinare i relativi ambiti, che sono stati individuati dalla Capogruppo con il supporto delle Banche Affiliate componenti i due Gruppi di Lavoro costituiti per la revisione dello Statuto tipo. È seguita una fase di consultazione volta a raccogliere eventuali spunti ed osservazioni delle Banche Affiliate.

Le modifiche proposte riguardano principalmente (i) la disciplina del conferimento delle deleghe per il voto in assemblea, (ii) l'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari in sede assembleare, (iii) la composizione e i compiti della Commissione Elettorale e (iv) i meccanismi di candidatura; segnatamente:

- I. art. 5: con riferimento alla disciplina del conferimento delle deleghe, in parte in raccordo con quanto previsto nel revisionato Statuto, introduzione del limite unico al numero di deleghe che ogni socio può ricevere, fissato a 3, e aggiunta di specifiche riguardanti i tempi e le modalità di conferimento, autenticazione e presentazione delle stesse.
- II. art. 19: semplificazione delle modalità di approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari.
- III. art. 25: modifica del numero dei componenti della Commissione Elettorale (variabile da 3 a 5), scelti dal Cda tenendo conto dell'adeguatezza degli stessi rispetto al ruolo da ricoprire; definizione più puntuale dei compiti della Commissione, circoscritti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento relative alla correttezza formale della presentazione della lista/candidatura e al possesso, in capo ai candidati amministratori e sindaci, dei requisiti statutariamente previsti che non prevedano valutazioni discrezionali e che siano valutabili sulla base delle informazioni disponibili in questa fase del processo elettorale.
- IV. art. 26: introduzione di un meccanismo di integrazione/sostituzione delle candidature, in casi eccezionali e motivati, per l'ipotesi in cui il numero di candidati risultasse inferiore rispetto al numero degli esponenti da eleggere.

Per gli aspetti di dettaglio si fa rinvio al [prospetto di raffronto](#) allegato.